



# COMUNE DI BERZO DEMO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 16017

DELIBERAZIONE N° 29 del 29/12/2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE**

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 20:30, presso la Sala Assemblee Comunale Demo - Via San Zenone, 9, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

<b>N°</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1	BERNARDI GIOVAN BATTISTA	SI	
2	BERNARDI GIOVANNI PIETRO	SI	
3	GELMI ALESSANDRA	SI	
4	RIVETTA DANIELE	SI	
5	MAFFEIS MATTIA	SI	
6	BACCANELLI ROSARIA	SI	
7	BOTTANELLI STELLA	SI	
8	REGAZZOLI BORTOLO	SI	
9	TIBERTI CRISTIAN		SI
10	NOCI PATRIZIA	SI	
11	REGAZZOLI ROBERTA	SI	

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giovan Battista Bernardi, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2020 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE O VALORIZZARE**

Il Sindaco illustra l'argomento segnalando che da qualche anno, secondo quanto previsto dall'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica è previsto che gli Enti Locali entro il 31 dicembre del corrente anno debbano effettuare la ricognizione sulle partecipazioni societarie possedute, direttamente o indirettamente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto dal citato Testo Unico, devono essere alienate ovvero oggetto di misure di razionalizzazione.

La ricognizione deve essere effettuata con provvedimento motivato in cui siano illustrate le ragioni alla base della scelta effettuata dall'Amministrazione.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro presso il ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente attraverso l'applicativo "Partecipazioni del Portale Tesoro" attualmente utilizzato dalle amministrazioni per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti negli organi di governo.

L'art. 20 del Decreto prevede che i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, sono adottati nel caso in cui in sede di analisi le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4 ovvero produzione di un servizio di interesse generale, progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche, realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale tramite contratto di partenariato, autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni ed infine servizi di committenza prestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro; e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

Il Comune di Berzo Demo, nell'ambito della ricognizione delle società partecipate ed ai fini della ricognizione periodica presenta la seguente situazione:

Partecipazioni Dirette:

- **Società Valle Camonica Servizi srl** - quota di partecipazione 0,1690%
- **Servizi Idrici di Valle Camonica srl** - quota di partecipazione 0,9210 %
- **Centro Padane srl** - quota di partecipazione 0,6092%

Partecipazioni Indirette:

- **Valle Camonica Servizi srl** - tramite Consorzio Servizi di Valle Camonica - quota di partecipazione 2,4953%
- **Valle Camonica Servizi Vendite spa** - tramite Valle Camonica Servizi srl - quota di partecipazione 100%
- **Blu Reti Gas** - tramite Valle Camonica Servizi srl - quota di partecipazione 100 %

Dall'analisi dell'attività ricognitiva e alla luce della natura delle attività esercitate da ciascuna delle società che fanno parte del gruppo Consorzio Servizi di Valle Camonica risulta che:

- **Valle Camonica Servizi srl** gestisce il Servizio pubblico locale rappresentato dalla gestione dei rifiuti solidi urbani e dalla gestione dell'illuminazione pubblica. Trattasi di società in house che gestisce i

predetti servizi di interesse generale mediante affidamenti diretti dei comuni soci; si ritiene la partecipazione diretta nelle società rientrante tra quelle consentite in base all'art. 4 del TU delle Società Partecipate e deve essere mantenuta dal comune di Berzo Demo senza necessità di operare interventi di razionalizzazione.

- **Blu Reti Gas srl**, costituita nell'anno 2015, esercita il servizio di distribuzione del gas naturale e gpl compresa la progettazione, costituzione, sviluppo, sostituzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione della rete e degli impianti di distribuzione Gas in numerosi comuni della Vallecamonica mediante affidamenti diretti ottenuti prima dell'entrata in vigore del DLGS n. 164/2000. L'attività di distribuzione del gas è un servizio pubblico in concessione che consiste nella gestione delle reti e degli impianti strumentali per l'erogazione del Servizio. La società esercita un servizio di interesse economico generale per cui la partecipazione in via indiretta da parte del comune di Berzo Demo è ammessa in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 4 del T.U. sulle società partecipate e deve essere mantenuta dal comune di Berzo Demo senza necessità di operare interventi di razionalizzazione.
- **Valle Camonica Servizi Vendite spa** esercita l'attività di vendita di gas naturale, gpl ed energia elettrica ai clienti finali; la società è stata costituita nel 2003 mediante scorporo da Valle Camonica Servizi srl del ramo d'azienda, in virtù dell'obbligo di legge di separazione societaria tra le due attività. La società esercita un servizio di interesse economico generale per cui la partecipazione in via indiretta da parte del comune di Berzo Demo è ammessa in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 4 del T.U. sulle società partecipate e deve essere mantenuta dal comune di Berzo Demo senza necessità di operare interventi di razionalizzazione.

**In conclusione** si rileva che le partecipazioni societarie possedute direttamente e indirettamente dal Comune di Berzo Demo sono ritenute necessarie in quanto strettamente legate alle finalità dell'Ente e le società partecipate svolgono almeno una delle attività consentite dall'art. 4 del Testo Unico sulle società partecipate.

La decisione del Comune di mantenere le partecipazioni dirette e indirette si colloca, pertanto, in un'ottica di continuità rispetto al piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato nel dicembre 2020 con deliberazione di consiglio n. 28 del 31/12/2020.

Dopo di che

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione del Sindaco

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art.18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;
- che il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 del T.U.S.P, ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**CONSIDERATO** che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**RICHIAMATI:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n 25 del 02/10/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 - ricognizione partecipazioni possedute - Ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - determinazioni per alienazioni: integrazione";
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 29 Del 22/12/2018;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 30/12/2019;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 31/12/2020;

**CONSIDERATO** che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cedegolo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31.12.2020;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014" che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**VISTO** il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n.267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**CON VOTI** favorevoli 10, astenuti e contrari nessuno espressi nei modi di legge dai consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

1. **di approvare** la ricognizione al **31/12/2020** delle società in cui il Comune di BERZO DEMO detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 modificato dal D.lgs. 16/6/17 nr. 100 e come evidenziato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di prendere** atto che la ricognizione effettuata **NON PREVEDE** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
4. **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
5. **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Giovan Battista Bernardi

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 03/02/2022

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la suestesa deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000)
- diverrà esecutiva il 28/02/2022 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

Lì, 03/02/2022

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Paolo Scelli

---

Copia per albo

Berzo Demo, 03/02/2022

Segretario Comunale  
Dott. Paolo Scelli